

Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 730 DEL 25/09/2014

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN POSTEGGIO (BOX N. 7) PRESSO IL MERCATO COPERTO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI-CONTROLLO INTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Rastelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Determinazione del Coordinatore del servizio "SUAP" n. 169 dell'11/03/2014, in atti, si procedeva ad indire apposito bando di gara pubblica per l'assegnazione di posteggi (box) del "Mercato Coperto" Comunale non occupati, il tutto ai sensi della L.R. n. 12/1999 e ss.mm.;
- per effetto della graduatoria finale approvata dal predetto Coordinatore "SUAP" con propria Determinazione n. 280 del 22/04/2014, in atti, la ditta individuale "NOBILE Anna" corrente in Cattolica – Via N. Sauro n. 64 (P.IVA: 04039420403) risultava aggiudicataria del posteggio 7, sito al piano terra dell'edificio con superficie pari a mq. 29;

Considerato che a seguito di successivi accordi intervenuti tra le parti al fine di consentire i necessari lavori di sistemazione del box in questione atti a consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale da svolgere (rivendita di pasta fresca), l'inizio della concessione in parola veniva posticipata al 1 ottobre p.v.;

Preso atto quindi dello schema contrattuale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che andrà a regolamentare i rapporti tra il Comune concedente e la sopracitata Concessionaria, dal quale emerge che la durata della nuova concessione viene stabilita in anni 12 (dodici) a far data dal 1 ottobre 2014, in conformità all'art. 4, comma 3, del "Regolamento Comunale del Mercato Coperto" e come previsto dall'art. 2 del citato schema contrattuale;

Dato altresì atto che il canone del suddetto posteggio 7, relativamente al periodo "ottobre – dicembre 2014" ammonta a complessivi € 1.834,26 +IVA 22% = € 2.237,80 così come determinato nelle modalità previste dall'art. 3 del predetto contratto che, peraltro, disciplina anche la quantificazione e pagamento dei successivi canoni annui;

Ritenuto pertanto di dover approvare l'anzidetto schema contrattuale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visto, altresì:

- il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale:
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- il Regolamento Comunale del Mercato Coperto;

Tanto premesso,

DETERMINA

- di stabilire che la premessa/narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- di dare pertanto atto che, a seguito e per gli effetti di quanto sopra, alla ditta individuale "NOBILE Anna" P.IVA: 04039420403, legalmente rappresentata dalla titolare Sig.ra Nobile Anna, nata a Napoli il 10.11.1975, residente a Cattolica in Via N. Sauro n. 64, viene assegnato il nuovo posteggio (box) n. 7 di complessivi mq. 29, localizzato al piano terra del "Mercato Coperto Comunale", per la vendita di merci al dettaglio e/o somministrazione di generi alimentari, così come risulta dalla graduatoria approvata dal Responsabile del servizio "SUAP" giusta propria Determinazione n. 280 del 22/04/2014, citata in premessa;
- di dare altresì atto che **l'anzidetta nuova assegnazione**, in conformità all'art. 4, comma 3, del citato "Regolamento Comunale" e come previsto dall'art. 2 dello schema contrattuale, **avrà una durata di anni 12 (dodici) a far data dal 1 ottobre 2014**;
- di approvare pertanto lo schema contrattuale che andrà a regolamentare e disciplinare la nuova concessione della ditta "NOBILE Anna" e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;
- di ribadire che il canone del citato posteggio 7, relativamente al periodo "1 ottobre 31 dicembre 2014" ammonta a complessivi € 1.834,26 + IVA 22% = € 2.237,80 così come determinato nelle modalità previste dall'art. 3 del predetto contratto che, peraltro, disciplina anche la quantificazione e pagamento dei successivi canoni annui:
- di demandare quindi l'ufficio ragioneria ad accertare detta entrata (€ 2.237,80) a carico del cap. 566000 (DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.) del bilancio 2014 (siope 3202);
- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Stefano Rastelli, posizione organizzativa del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO CONTRATTI

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI

AMMINISTRATIVI

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - S.U.A.P.

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità

contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 25/09/2014

Firmato RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Marca d	la
Bollo	
€ 16.00	

Rep. n. del

ATTO DI CONCESSIONE AREA PER POSTEGGIO AL	
MERCATO COPERTO	

L'anno duemilaquattordici (2014) addì() del mese di (),	
nella residenza comunale di Cattolica, palazzo "Mancini" in Piazza	
Roosevelt n. 5, con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni	
effetto di legge, tra:	
1)- da una parte, Ing. Stefano Rastelli, nato a Riccione (RN) il 31/01/1969,	
domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene al	
presente atto nella sua qualità di Posizione Organizzativa di tipo "B" del	
Settore 2, e quindi in nome e per conto del "Comune di Cattolica"	
(P.IVA 00343840401) ai sensi dell'art. 83 dello Statuto Comunale, nonché	
per effetto delle funzioni attribuitegli con Determinazione Dirigenziale	
n. 489 dell'11.07.2013 e in esecuzione della propria Determinazione n	
del	
2))- dall'altra parte, la la ditta individuale "NOBILE Anna",	
legalmente rappresentata dalla titolare Sig.ra Nobile Anna, nata a Napoli il	
10/11/1975, residente a Cattolica in Via N. Sauro n. 64,	
(Cod. Fisc.: P.IVA: 04039420403);	
DDEMESSO	
PREMESSO cha il Comuna di Cattalica à proprietario dal "Morante Caparte	
- che il Comune di Cattolica è proprietario del "Mercato Coperto Comunalo" sito in Piazza. Marcato, i qui postaggi (box) siti al que interna	
Comunale" sito in Piazza Mercato, i cui posteggi (box) siti al suo interno sono affidati in concessione pluriennale ai vari gestori in attuazione della	
vigente normativa per l'esercizio del commercio (L.R. n. 12/1999 e ss.mm.)	
vigence normativa per resercizio dei commercio (E.R. II. 12/1777 C SS.IIIII.)	
	1

e sulla base dei singoli contratti stipulati;
- che alcuni dei suddetti posteggio o box risultano non occupati, pertanto
con Determinazione del Responsabile del servizio "SUAP" n. 169 del
11/03/2014, è stata approvato apposito bando per l'assegnazione dei suddetti
posteggi liberi;
- che a seguito delle risultanze approvate sempre con Determinazione del
Responsabile del servizio "SUAP" n. 280 del 22/04/2014 è risultata
assegnataria del posteggio n. 7, la sopracitata Sig.ra NOBILE Anna,
tanto premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, d'ora in avanti
denominato "Concedente", cede in concessione alla ditta individuale
NOBILE Anna, come sopra rappresentata, d'ora in avanti denominata
"Concessionaria" che accetta, una superficie di complessivi mq. 29,
posta al piano terra del sopracitato Mercato comunale (box n. 7), come
meglio individuata nella parte in rosso della planimetria allegata al presente
atto sotto la lett. "A". Detto posteggio (box) viene destinato all'attività di
vendita di merci al dettaglio e/o alla somministrazione di generi alimentari.
Art. 2 – Durata
La durata della presente Concessione è fissata, ai sensi dell'art. 4,
comma 3 del "Regolamento Comunale" in anni 12 (dodici), con

decorrenza dal 1 ottobre e scadenza 30 settembre 2026.	
Alla scadenza sarà indetto un nuovo bando pubblico, salvo diverso	
indirizzo determinato dalla vigente normativa in materia. La Concessionaria	
avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone	
comunicazione con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni all'ufficio	
Patrimonio del Comune e provvedendo, sotto la propria ed esclusiva	
responsabilità, ad attivare tutti gli adempimenti necessari con il competente	
ufficio comunale "SUAP – Attività Economiche" per quanto concerne il	
deposito e/o restituzione della licenza di esercizio relativa all'attività svolta	
nel box in concessione. In caso di recesso o revoca della presente	
concessione, il posteggio di cui trattasi dovrà essere riconsegnato al	
"Concedente" libero da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione	
entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione. In caso di	
inottemperanza il "Concedente" inoltrerà apposita diffida ad adempiere,	
alla cui scadenza, perdurando lo stato di inadempienza, procederà d'ufficio	
allo sgombero con addebito di tutte le spese, nessuna esclusa, alla	
Concessionaria.	
Il Concedente ha la facoltà di recedere dal contratto per motivi di	
pubblico interesse dandone avviso alla Concessionaria con raccomandata	
a.r. almeno 4 (quattro) mesi prima senza che la stessa possa vantare alcuna	
pretesa nei confronti del Concedente il quale, altresì, si impegna a cercare	
una soluzione in contraddittorio di reciproca soddisfazione.	
Art. 3 - Canone concessorio	
Il canone di concessione, che ha carattere non ricognitorio, viene stabilito	

sulla base della tariffa deliberata dalla G.C. con atto n. 184/2008	
(€ 253,00/mq.) quindi per un importo annuo di € 7.337,00 (€ 253 x mq.	
29) oltre IVA 22% che, in riferimento al periodo di concessione:	
1 ottobre – 31 dicembre 2014, ammonta ad € 611,42 + IVA 22%	
= € 745,93 al mese, quindi per complessivi € 1.834,26 + IVA 22% =	
€ 2.237,80 che la Concessionaria dichiara di aver effettuato mediante	
versamento a favore del Comune di Cattolica presso la Tesoreria Comunale,	
UNICREDIT BANCA S.p.A., agenzia di Cattolica di Via Bovio n. 1, giusta	
quietanza n del	
Le parti inoltre concordano che il canone per l'anno 2015 quantificato	
nel sopracitato importo di € 7.337,00 (Euro	
settemilatrecentotrentasette/00) + adeguamento al 100% della	
variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai	
ed impiegati riferita al mese di novembre 2014 + IVA.	
Il predetto canone, così come anche tutti i canoni successivi, dovrà	
essere corrisposto annualmente in 4 (quattro) distinte rate trimestrali	
anticipate di pari importo alle seguenti scadenze:	
a)- I° rata del 25% entro il 31 (trentuno) gennaio;	
b)- II°rata del 25% entro il 31 (trentuno) marzo;	
c)- III° rata del 25% entro il 30 (trenta) giugno;	
d)- IV°rata a saldo del restante 25% entro il 30 (trenta) settembre;	
Il Concedente emetterà regolari fatture per ogni rata di pagamento.	
Il sopracitato adeguamento ISTAT avrà luogo annualmente e nelle	

modalità sopra specificate, per tutta la durata della concessione.	
Art. 4 – Divieto di sub concessione	
La concessione di cui al presente atto è strettamente personale, pertanto è	
fatto divieto, pena la revoca della concessione stessa, di cederla o sub -	
concederla a terzi, se non unitamente all'azienda commerciale cui si	
riferisce. Il trasferimento d'azienda dovrà essere obbligatoriamente	
comunicato al Concedente con consegna all'ufficio "SUAP – AA.EE." di	
copia dell'atto di vendita dell'azienda ceduta. Il Concedente demanda al	
Dirigente del predetto ufficio economico gli adempimenti da porre in essere	
nel caso di avvenuta cessione o sub ingresso. Nel caso di sub ingresso, tutti	
gli effetti utili ed onerosi derivanti dalla presente concessione, decorrono dal	
giorno di presentazione della relativa domanda al predetto ufficio SUAP.	
Art. 5 – Garanzie	
La Concessionaria a garanzia dell'esatto e puntuale adempimenti degli	
obblighi a suo carico derivanti dal presente contratto dovrà costituire	
apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria per un importo di	
Euro 10.000,00 (euro diecimila/00), tale garanzia dovrà coprire tutta la	
durata della presente concessione e, quindi, avere validità dal 1 ottobre	
2014 al 30 settembre 2026.	
Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della	
preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice	
civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta	
scritta del Concedente beneficiario.	
La Concessionaria contraente si obbliga a integrare la suddetta	

garanzia ogni volta che il Comune abbia proceduto, ai sensi della	
presente concessione, alla sua escussione anche parziale.	
Il mancato reintegro è motivo di decadenza della concessione.	
La garanzia come sopra costituita, sarà svincolata dal Dirigente del settore	
competente nei 30 (trenta) giorni successivi la riconsegna dell'impianto in	
buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito sopralluogo	
in contraddittorio e dopo che la Concessionaria abbia adempiuto ad ogni suo	
obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia.	
Art. 6 - Responsabilità	
La Concessionaria è responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti a	
persone, cose e strutture, derivanti dall'utilizzo del posteggio in concessione,	
sollevando espressamente il "Concedente" da ogni responsabilità al	
riguardo. A tale scopo le Parti dichiarano che sono state stipulate dal	
condominio "Mercato Coperto" le seguenti polizze assicurative:	
- n. 041857359 per il rischio "Incendio/Fabbricati" e n. 101600917 per	
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), entrambe con "UnipolSai	
Assicurazioni" agenzia di Cattolica.	
Copia delle suddette polizze sono depositate presso l'Amministratore del	
precitato Condominio, attualmente individuato nel Sig. SPADONI Renato,	
con studio in Cattolica – Via Mancini n. 22/a, al quale compete l'onere di	
provvedere al rinnovo delle polizze in questione, nonché al pagamento dei	
correlativi premi.	
Art. 7 – Obblighi della Concessionaria	

La Concessionaria si obbliga ad esibire agli addetti comunali, a semplice	
richiesta, il presente atto di concessione. La Concessionaria deve essere in	
possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per l'esercizio della propria	
attività commerciale e si obbliga a rispettare integralmente tutta la	
normativa in materia attualmente vigente e futura, con particolare riguardo	
alle norme igienico-sanitarie, nonché alle prescrizioni e/o ordini impartiti	
dai competenti uffici dell'AUSL della Romagna.	
La Concessionaria si obbliga inoltre a rispettare tutte le condizioni del	
presente contratto, in merito al quale, per quanto non previsto nel	
medesimo, si fa riferimento al "REGOLAMENTO COMUNALE DEL	
MERCATO COPERTO" approvato con deliberazione consiliare n. 6 del	
18/02/2013, che la Concessionaria dichiara di ben conoscere.	
Art. 8 - Revoca e Decadenza	
In attuazione all'art. 7 del "Regolamento Comunale per le concessioni dei	
beni patrimoniali dell'Ente", potrà configurarsi la revoca o la decadenza del	
presente contratto, con obbligo della Concessionaria alla restituzione	
immediata dell'immobile libero da persone e cose, in presenza delle	
seguenti, singole condizioni:	
a)- Mancato pagamento del canone e relativi interessi nei successivi 30	
(trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diffida da	
parte del dirigente competente e/o suo funzionario delegato;	
b)- Riscontro di inerzia grave per non aver ottemperato entro 3 mesi dalla	
data di comunicazione della diffida ad adempiere da parte del dirigente	
competente e/o suo funzionario delegato;	

	ſ
	ı
	ı
c)- Mancato deposito della garanzia/cauzione prevista dal precedente art. 5,	
nonché mancato reintegro della cauzione stessa ove richiesto;	
d)- Mancato rispetto del divieto di subconcessione di cui al precedente art 4;	
e)- Mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile esclusivamente	
a colpa della concessionaria nei termini richiesti dal dirigente competente;	
f)- Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;	
g)- Situazioni previste dall'art. 5, II° comma, lett. a), b) e c) – L.R.	
n. 12/1999 e ss.mm.;	
h)- Mancato rispetto del "Protocollo di legalità" di cui al successivo art.10;	
Art. 9 - Migliorie – Spese a carico della concessionaria	
La "Concessionaria" non potrà effettuare interventi e spese per i servizi	
comuni senza espressa autorizzazione scritta del Concedente.	
Le spese di ordinaria manutenzione relative al posteggio in concessione	
sono a carico della "Concessionaria", così come quelle delle pulizie e delle	
utenze di acqua, gas ed energia elettrica, come quantificate dalla ripartizione	
in millesimi del riparto condominiale predisposto dall'Amministratore.	
Inoltre, a far data dal 1 gennaio 2014, e per effetto del combinato disposto	
dell'art. 14, 3° comma e dell'art. 19 del già citato nuovo "Regolamento	
Comunale", sono poste a totale carico della "Concessionaria" le spese di	
energia elettrica inerenti le seguenti parti:	
a)- scala mobile lato Via Milazzo;	
b)- ascensore di collegamento tra il parcheggio sotterraneo ed il mercato	
(piano terra);	
(piano terra);	

c)- illuminazione galleria esterna lato Via Milazzo;	
Art. 10 – Protocollo di legalità	
La Concessionaria si impegna a conformare i propri comportamenti ai	
principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza	
nonché a non compiere alcun atto o omissione, finalizzato direttamente e/o	
indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione	
amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di	
leggi e regolamenti. La Concessionaria si impegna altresì a rispettare i	
protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la	
loro mancata osservazione andrà a costituire causa di risoluzione del	
presente contratto.	
Art. 11 – Piano Nazionale Anticorruzione	
La Concessionaria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi	
dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso	
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver	
conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri	
autoritativi o negoziali nei loro confronti, per conto delle pubbliche	
amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
Art. 12 – Trattamento dati personali	
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di	
protezione dei dati personali) i dati forniti dalla "Concessionaria" saranno	
raccolti presso il Comune concedente – Ufficio Contratti – e trattati in	
maniera non automatizzata per le finalità inerenti la "Concessione" in atto.	
Letto, approvato e sottoscritto.	

IL COMUNE DI CATTOLICA LA CONCESSIONARIA	
AUTENTICAZIONE REP. N IN DATA	
Certifico io sottoscritta/o, Segretario/Vice Segretario Generale	
del Comune di Cattolica (RN) che, previa espressa e concorde rinuncia fatta	
col mio consenso all'assistenza dei testimoni, i Signori:	
- Nobile Anna, nata a Napoli il 10/11/1975 - Carta Identità n	
rilasciata il da Comune;	
- Ing. Stefano Rastelli, nato a Riccione il 31/01/1969 - Conoscenza diretta,	
della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Generale sono	
certo, hanno firmato in mia presenza la scrittura che precede.	
Oggi in Cattolica nel mio ufficio	

-

_